



Università degli Studi di Messina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 31.10.2013 (ore 9,35)

Sono presenti il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra, Presidente; il Pro Rettore vicario, Prof. Emanuele Scribano, il Prof. Giuseppe Carini (dalle ore 11,45), rappresentante dei Professori di I fascia; i Proff. Nicola Aricò, Maurizio Lanfranchi, rappresentanti dei Professori di II fascia; i Proff. Stefano Irato, Rosa Santoro, rappresentanti dei Ricercatori; la Dott.ssa Margherita Sanfilippo (fino alle ore 12,00), su delega del Direttore Regionale delle Entrate, per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo; l'Avv. Giuseppe Merlino, rappresentante della Provincia Regionale di Messina (fino alle 12,00); l'Avv. Alessandro Anastasi (dalle ore 16,10), rappresentante del Comune di Messina; i Sigg. Dario Agnello, Alberto Pentimalli (fino alle ore 11,45), rappresentanti degli studenti; il Prof. Francesco De Domenico, Dirigente Generale dell'Ateneo, Segretario.

Assente giustificato il Dott. Domenico Tromba, rappresentante della Provincia di Reggio Calabria;

Assenti la Prof.ssa Ada Trovato, rappresentante dei Professori di I fascia; il Sig. Domenico Carnevale ed il Dott. Simone Paratore, rappresentanti del personale tecnico amministrativo.

E' presente alla seduta, dietro invito del Presidente, il Prof. Giovanni Cupaiuolo, Coordinatore del Collegio dei pro Rettori.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50 - comma 1 - dello Statuto di Autonomia dell'Università.

Sono, altresì, presenti la Sig.ra Elvira Santoro, Responsabile del Settore Segreteria Consiglio di Amministrazione, e la Sig.ra D. Vinti, che coadiuvano il Direttore Generale nella verbalizzazione.

Risulta, inoltre, presente, la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali.

**XIV - GARANTE DEGLI STUDENTI: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E
AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA.**

	<i>Struttura / RPA</i>				<i>Visto</i>
Struttura proponente	Rettorato				
Struttura interessata esecuzione	Area Organi Collegiali, servizi amm.vi e documentali Rettorato Area Ragioneria				
Altre strutture interessate					
Copertura finanziaria	Tit.	Cat.	Cap.	Es. Fin.	Competenza <input type="checkbox"/> Residui <input type="checkbox"/>

Il Rettore ricorda ai presenti che l'art. 18 del nuovo Statuto di Ateneo prevede la costituzione del Garante degli Studenti, Dottorandi e Specializzandi dell'Università degli Studi di Messina, cui compete l'iniziativa e la partecipazione nei procedimenti comunque utili a rimuovere e sanzionare le irregolarità, le carenze, le disfunzioni, i ritardi e gli eventuali abusi nei confronti degli Studenti, Dottorandi e Specializzandi dell'Ateneo.

Il Garante è nominato dal Senato Accademico tra soggetti esterni all'Ateneo, dotati di competenza giuridico - amministrativa e di imparzialità e di indipendenza nei confronti degli organismi accademici, in possesso di diploma di laurea. Il Garante dura in carica tre anni e può essere rinominato anche consecutivamente per una sola volta.

Per quanto concerne il funzionamento dell'ufficio del Garante, lo Statuto rimanda ad un apposito regolamento.

Viene, pertanto, sottoposta all'esame dei presenti la bozza del regolamento per la disciplina del Garante degli Studenti, Dottorandi e Specializzandi dell'Università di Messina.

Con il suddetto regolamento - rileva il Rettore - sono state disciplinate le funzioni, le competenze e l'attività del Garante degli Studenti nonché le modalità procedurali della procedura selettiva pubblica di valutazione comparativa dei curricula degli aspiranti, prevedendo che la suddetta valutazione venga effettuata da una Commissione composta da

tre membri, designata dal Senato Accademico al suo interno, la quale proporrà, al termine dei lavori, allo stesso Senato Accademico, una terna di nomi, tra i quali verrà designato il Garante degli Studenti.

Inoltre, al fine di specificare il requisito dell'imparzialità e dell'indipendenza del Garante nei confronti degli organismi accademici, è stato previsto che non possono partecipare alla procedura selettiva pubblica per il conferimento della suddetta carica:

- coloro che ricoprono o abbiano ricoperto negli ultimi tre anni nell'Università di Messina cariche accademiche;
- coloro che ricoprono o abbiano ricoperto negli ultimi tre anni cariche politiche o sindacali;
- coloro che hanno o abbiano avuto negli ultimi tre anni con l'Università di Messina rapporti di lavoro, contratti, liti pendenti o che si trovino in situazioni che comunque possano determinare condizionamenti o possano comportare il sorgere di un conflitto di interessi con l'Ateneo tale da limitarne la libertà e l'indipendenza;
- coloro che hanno procedimenti penali in corso o che abbiano avuto a loro carico sentenze penali di condanna o provvedimenti di misure di sicurezza o di prevenzione;
- coloro che sono stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi della normativa vigente;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado, o coniugio o convivenza con personale docente o tecnico-amministrativo dell'Ateneo nonché con studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo stesso.

Il Garante degli Studenti percepisce un'indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Il Rettore comunica che, a norma dello Statuto, la scelta del Garante degli Studenti deve essere operata a seguito di emanazione di un avviso pubblico, il cui testo viene presentato e allegato alla presente delibera.

Il Rettore comunica, inoltre, che il Senato Accademico, nella seduta del 29.10.2013, ha modificato il testo regolamentare prevedendo per gli aspiranti alla carica di Garante degli Studenti dei requisiti più consistenti e ulteriori rispetto al diploma di laurea, quali il possesso di documentata esperienza almeno quinquennale derivante da attività di elevata qualificazione svolta presso enti pubblici o privati o di documentato esercizio di attività professionale riservata agli iscritti ad albi. Il Senato ha, pertanto, approvato il suddetto testo regolamentare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ritenendo che l'indennità spettante al Garante debba essere quantificata già nel bando, stabilisce di modificare l'art. 3, comma 3, del bando nel seguente modo: **"Il Garante degli Studenti percepisce un compenso che il Consiglio di Amministrazione ha fissato nell'importo di 600,00 euro lordi a seduta, per un massimo di dodici sedute annue. Di norma, nella seduta devono essere trattati tutti i casi pervenuti sulla base delle istanze presentate nell'arco temporale di un mese. L'eventuale esigenza di ritrattazione del caso non è considerata una nuova seduta"**.

Al termine della disamina,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 1244 del 14 Maggio 2012;

VISTA la bozza di regolamento proposta dal Rettore;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 29.10.2013;

all'unanimità,

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole in merito al nuovo *"Regolamento per la disciplina del Garante degli Studenti, Dottorandi e Specializzandi"* il cui testo è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
- di dare mandato al Rettore di emanare quanto prima l'allegato avviso pubblico per le procedure di selezione del Garante degli Studenti.

La presente delibera è approvata seduta stante.



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GARANTE DEGLI STUDENTI, DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI

Art 1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina la procedura di nomina ed il funzionamento del Garante degli Studenti, Dottorandi e Specializzandi (d'ora in poi definito "Garante degli Studenti") dell'Università degli studi di Messina, di cui all'art.18 dello Statuto di Ateneo.

Art. 2 (Nomina e durata)

1. Il Garante degli Studenti è nominato dal Senato Accademico tra soggetti esterni all'Ateneo dotati di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e di indipendenza nei confronti degli organismi accademici, **muniti di diploma di laurea e in possesso di documentata esperienza almeno quinquennale derivante da attività di elevata qualificazione svolta presso enti pubblici o privati o di documentato esercizio almeno quinquennale di attività professionale riservata agli iscritti ad albi.** A tal fine, viene indetta una apposita procedura selettiva pubblica di valutazione comparativa dei curricula degli aspiranti. La valutazione comparativa è effettuata da una Commissione composta da tre membri, designata dal Senato Accademico al suo interno, la quale proporrà, al termine dei lavori, allo stesso Senato Accademico, una terna di nomi, tra i quali verrà designato il Garante degli Studenti.

2. La carica del Garante degli Studenti ha una durata di tre anni ed è rinnovabile, anche consecutivamente, una sola volta.

3. Il Garante degli Studenti percepisce un'indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

4. Non possono partecipare alla procedura selettiva pubblica per il conferimento la carica di Garante degli Studenti:

- coloro che ricoprono o abbiano ricoperto negli ultimi tre anni nell'Università di Messina cariche accademiche;
- coloro che ricoprono o abbiano ricoperto negli ultimi tre anni cariche politiche o sindacali;
- coloro che hanno o abbiano avuto negli ultimi tre anni con l'Università di Messina rapporti di lavoro, contratti, liti pendenti o che si trovino in situazioni che comunque possano determinare condizionamenti o possano comportare il sorgere di un conflitto di interessi con l'Ateneo tale da limitarne la libertà e l'indipendenza;
- coloro che hanno procedimenti penali in corso o che abbiano avuto a loro carico sentenze penali di condanna o provvedimenti di misure di sicurezza o di prevenzione;
- coloro che sono stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi della normativa vigente;

- coloro che abbiano un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado, o coniugio o convivenza con personale docente o tecnico-amministrativo dell'Ateneo nonché con studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo stesso.

Art. 3

(Funzioni e competenze)

1. Il Garante degli Studenti vigila affinché le attività dell'Università di Messina relative alla didattica, alla ricerca e ai servizi, che incidono sui diritti e sugli interessi degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi dell'Ateneo, si svolgano nel rispetto dei principi e delle regole enunciati dal Codice Etico dell'Ateneo e dal Codice di comportamento dei pubblici impiegati. Al Garante compete ogni iniziativa finalizzata a segnalare e rimuovere le irregolarità, le carenze, le disfunzioni, i ritardi e gli eventuali abusi nei confronti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi. A tal fine, al Garante degli Studenti è assegnata una apposita sede.

2. Il Garante degli Studenti, in particolare:

a) riceve segnalazioni relative ad abusi di ogni forma e tipo, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni di legge o dei principi di buona amministrazione, compiuti nel corso di procedimenti amministrativi ovvero in relazione ad atti o comportamenti, anche omissivi o anche aventi il solo scopo o effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, commessi da docenti o da altro personale o da studenti dell'Ateneo;

b) nel caso rilevi atti o comportamenti di cui alla lett. a) del presente comma, per i quali possa configurarsi una responsabilità dei docenti o di altro personale o di studenti dell'Università, segnala e riferisce i fatti agli organi di competenza ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento;

c) presenta la relazione annuale e le eventuali relazioni di urgenza di cui all'art. 6 del presente regolamento;

d) compie ogni atto necessario per l'istruttoria dei fatti oggetto delle segnalazioni ricevute e ne promuove una pronta ed efficace soluzione.

Art. 4

(Intervento e attività)

1. Il Garante degli Studenti interviene d'ufficio o su istanza e/o segnalazione da parte di studenti, dottorandi e specializzandi, singoli o associati, o di loro rappresentanti in seno agli organi collegiali.

2. Il Garante degli Studenti può chiedere di sua iniziativa, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche sottoposte alla sua attenzione.

3. Il Garante degli Studenti comunica per iscritto all'istante l'esito del proprio accertamento e gli eventuali provvedimenti assunti dall'Università, con la massima tempestività e comunque entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Il Garante degli Studenti non interviene o sospende il suo intervento su atti o fatti in riferimento ai quali risultino pendenti procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Art. 5

(Indipendenza, riservatezza e segreto d'ufficio)

1. Il Garante degli Studenti è un organo indipendente non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale agli organi dell'Università, è tenuto esclusivamente al rispetto della normativa vigente e non può essere rimosso dall'incarico prima della scadenza.

2. Il Garante degli Studenti è tenuto alla riservatezza dei dati personali ed al segreto d'ufficio riguardo alle fonti delle informazioni acquisite.

3. Nel rispetto della normativa vigente, il Garante degli Studenti si impegna ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del soggetto che effettua la segnalazione.

Art. 6

(Relazione annuale e relazione d'urgenza)

1. Il Garante degli Studenti invia annualmente una dettagliata relazione sulla attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali segnalazioni e proposte di innovazioni regolamentari e/o procedurali al Rettore, al Consiglio degli Studenti e al Senato Accademico.

2. Nella relazione annuale il Garante degli Studenti può indicare situazioni meritevoli di considerazione e tutela, sollecitando l'adozione degli opportuni atti, provvedimenti o soluzioni pratiche. La relazione annuale contiene l'indicazione del numero delle istanze e/o segnalazioni pervenute ed è resa pubblica sul portale di Ateneo.

3. In casi di particolare importanza od urgenza, il Garante degli Studenti può trasmettere al Rettore, al Consiglio degli Studenti e al Senato Accademico apposite relazioni su questioni specifiche, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.

Art. 7

(Rapporti con gli Organi, le Strutture e gli Uffici dell'Ateneo - Notizie di reato)

1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Garante degli Studenti, gli organi, le strutture e gli uffici amministrativi dell'Ateneo sono tenuti ad assicurare la propria collaborazione.

2. Nel caso in cui, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di atti o fatti, da chiunque commessi, che possano integrare un illecito disciplinare, il Garante degli Studenti ne dà tempestiva comunicazione al Rettore e, nel caso in cui ravvisi estremi di reato, anche alla Procura della Repubblica.

Art. 8

(Pubblicità)

Verrà data adeguata pubblicità alle attività svolte dal Garante, prevedendo la pubblicazione, sul portale dell'Ateneo, delle relative informazioni, nel rispetto della riservatezza dei dati personali e del segreto d'ufficio.